



REGOLAMENTO ASSEMBLEARE PER IL RISTORNO AI SOCI

Art 1

Oggetto del regolamento:

l'Assemblea ordinaria, nell'esercizio del suo potere organizzativo, disciplina i ristorni col il presente regolamento.

Art 2

Ristorni – definizione:

Per ristorni si intendono le attribuzioni patrimoniali a favore dei soci, deliberate dall'assemblea nei limiti di legge e di statuto, mediante imputazione di una quota dell'utile netto o dell'avanzo di gestione mutualistica, determinate in funzione dei rapporti mutualistici intrattenuti con la banca e non in ragione del capitale sociale posseduto.

Art 3

Beneficiari ristorni

Il ristorno è riconoscibile esclusivamente a coloro che risultino iscritti nel libro dei soci.

Nel caso di più soci contitolari il ristorno derivante dal relativo contratto è attribuito in parti uguali. Negli altri casi di rapporti cointestati il ristorno è attribuibile al socio secondo i criteri dell'art. 1298, ultimo comma del codice civile.

I soci ammessi nel corso dell'esercizio sociale a cui si riferisce l'utile ristornabile possono beneficiare del ristorno solo per il periodo nel quale abbiamo avuto la qualità di socio.

I beneficiari dei ristorni devono rimanere soci fino alla data in cui l'Assemblea delibera la distribuzione degli utili a tale titolo.

Sono esclusi dai beneficiari i soci classificati dalla Banca a Sofferenza.

Art 4

Utile di esercizio ristornabile

L'utile di esercizio destinabile a ristorno è determinato a partire dall'utile netto risultante dal bilancio, previa deduzione delle quote da destinare obbligatoriamente alla riserva legale e ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dallo statuto.

L'utile residuo è ulteriormente limitato alla quota di margine di intermediazione lordo riferibile all'operatività mutualistica svolta con i soci, individuata sulla base dei criteri e dei sistemi di contabilità analitica e gestionale adottati dalla Banca.

Con riferimento al calcolo del margine di interesse, è utilizzato come tasso interno di trasferimento (TIT) il valore mensile della media mese precedente dell'Euribor 3 mesi 360 come rilevabile da Il Sole 24 ore ad ogni inizio mese.



In ogni caso, l'ammontare complessivo dei ristorni non può eccedere il limite massimo del 25¹ dell'utile residuo successivo alle destinazioni obbligatorie di cui al primo comma.

Art 5

Determinazione della quota dell'utile di esercizio da ristornare

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della sana e prudente gestione della Banca, può proporre all'Assemblea, entro i limiti di cui al precedente articolo 4, la quota di utile da riconoscere ai soci a titolo di ristorno. Su tale proposta l'Assemblea è chiamata a deliberare.

In sede di approvazione del presente regolamento, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea l'elenco dei contratti rispetto ai quali è calcolato il ristorno

All'inizio di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione può variare l'elenco di cui al comma precedente, dandone notizia con apposita comunicazione scritta ai soci oppure mediante informativa affissa presso le succursali della Banca. La prima Assemblea utile dei soci è chiamata a ratificare la variazione di detto elenco.

Art 6

Liquidazione dei ristorni:

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, determina le modalità di attribuzione e liquidazione dei ristorni².

Qualora il ristorno sia destinato ad aumentare la partecipazione sociale e il relativo importo non corrisponda al valore nominale dell'azione (o a un suo multiplo), la differenza è accantonata in un apposito fondo fino al raggiungimento, mediante successivi ristorni, del suddetto valore nominale di competenza del socio. In caso di perdita della qualità di socio, la quota accantonata è destinata a finalità di beneficenza o mutualità e non è computata ai fini della liquidazione della partecipazione.

La Banca ha facoltà di compensare il credito del socio relativo al ristorno con eventuali debiti dello stesso derivanti da rapporti contrattuali in essere con la Banca.

Art 7

Limite massimo dei ristorni:

L'importo del ristorno attribuibile a ciascun socio non può eccedere il limite massimo pari a cinque volte il valore nominale vigente dell'azione.

L'eventuale quota di ristorno eccedente tale limite è destinata a finalità di beneficenza o di mutualità.

¹ Articolo 54. – Ristorni 54.1. L'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, può determinare il ristorno, vale a dire l'equivalente monetario del vantaggio mutualistico, da riconoscere ai Soci Cooperatori in proporzione alla quantità e alla qualità dei loro scambi mutualistici con la banca, indipendentemente dal numero di azioni da loro possedute, in misura non superiore al 50% dell'utile netto risultante dopo l'accantonamento a riserva legale e la contribuzione della quota ai fondi mutualistici.

² 54.2. Fermo restando che almeno la metà dell'ammontare riconosciuto a titolo di ristorno è liquidato al Socio Cooperatore mediante incremento della partecipazione sociale, esso è corrisposto a valere sull'utile d'esercizio ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 53, dalle disposizioni di vigilanza e dall'apposito regolamento approvato dall'assemblea



Art 8

Illustrazione proposta degli amministratori sui ristorni

Nella relazione sulla gestione allegata al progetto di bilancio gli amministratori illustrano ai soci la propria proposta circa la distribuzione dell'utile a titolo di ristorno.

Art 9

Compiti del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento. Nella propria relazione all'Assemblea, il Collegio Sindacale riferisce specificatamente sulla proposta del Consiglio di Amministrazione di cui al precedente articolo 8.

Art 10

Diritto di esaminare la documentazione relativa al proprio ritorno

Ogni socio, durante il mese successivo alla liquidazione dei ristorni, può visionare la documentazione relativa al calcolo del proprio ristorno; tale documentazione è tenuta a cura degli amministratori presso la sede della Banca.

Art 11

Modifiche del regolamento:

Il presente regolamento può essere modificato dall'Assemblea ordinaria, ai e con le modalità previste dall'ultimo comma dell'art 2521 del codice civile.

Elenco dei contratti rispetto ai quali viene calcolato il ristorno:

- per quanto attiene alla contribuzione sul margine di interesse sui rapporti di:
 - Depositi a Risparmio;
 - Conti correnti passivi;
 - Certificati di Deposito;
 - Prestiti Obbligazionari;
 - Conti correnti attivi;
 - Portafoglio;
 - Mutui e sovvenzioni;
 - Pronti contro Termine;
 - Estero;
- per quanto attiene ai ricavi da servizi:
 - Depositi a Risparmio;
 - Conti correnti passivi;
 - Certificati di Deposito;
 - Prestiti Obbligazionari;
 - Conti correnti attivi;
 - Mutui e sovvenzioni;
 - Pronti contro Termine;
 - Crediti di firma;



- Cassetta di Sicurezza;
- **Fondi comuni di investimento / SICAV;**
- **Gestioni Patrimoniali;**
- **Prodotti di investimento assicurativo IBIPs;**
- **Risparmio amministrato (titoli di Stato/corporates/azioni ecc.).**